

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N.86

### 1. ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DEI PLAY-OFF E PLAY-OUT 2001/2002 ORGANIZZATE DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Il Commissario Straordinario,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare dei Play-off e Play-out 2001/2002 organizzate dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F.;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, preceduto da telegramma o telefax entro le 24 ore del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa.  
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17 comma 11 C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della relativa tassa. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le 48 ore.  
La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17 comma 11 C.G.S.);

c) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale

- l'eventuale appello alla C.A.F. – se concernente la regolarità della gara – deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla Società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..  
Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale che sarà trasmesso alla Società interessata a mezzo trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17 comma 11 C.G.S.);  
Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

## 2. RECLAMI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI PER LE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT ORGANIZZATE DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

a) per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, a norma dell'art. 42 comma 3) C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa.  
La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro 48 ore.  
La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17 comma 11 C.G.S.);

b) per i procedimenti di ultima istanza, avanti la Commissione d'Appello Federale

- l'eventuale appello alla C.A.F. deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale Società, alla C.A.F..  
Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale che sarà trasmesso alla società interessata a mezzo trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17 comma 11 C.G.S.).  
Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

### 3. PROCEDURA PER LE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT

La procedura stabilita nell'articolo 14 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva per le gare di Play-off e Play-out della Lega Professionisti Serie C è estesa alle gare di Play-off e Play-out organizzate nell'ambito dei Campionati di competenza del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) le squalifiche non conseguenti a cumulo o a recidiva in ammonizioni riportate nel corso del Campionato si scontano nelle gare di play-off e play-out;
- c) nelle gare di play-off e play-out, la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel Campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2001

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Giovanni Petrucci